

## Corte di Giustizia: organismi ottenuti per mutagenesi come OGM

Claudio Perrella e Susanna Visser

Con sentenza emessa in data 25 luglio C-528/16 la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è espressa nell'ormai nota vicenda relativa alle pratiche di mutagenesi che vede coinvolte da una parte il sindacato agricolo francese Confédération Paysanne e dall'altro lo Stato francese e di cui ci siamo occupati nella newsletter del 28 giugno 2018.

La pronuncia della Corte, ribaltando inaspettatamente il parere emesso dall'Avvocato Generale, stabilisce che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla relativa Direttiva, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo con modalità che non si realizzano in natura.

Gli organismi ottenuti mediante le moderne tecniche di mutagenesi risultano quindi essere omologati dalla Corte agli OGM tradizionali cosicché dovranno essere autorizzati dopo un'attenta valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente e saranno sottoposti a specifici requisiti di tracciabilità, etichettatura e monitoraggio.

Quest'ultima Direttiva, secondo la Corte, non si applica solamente agli organismi ottenuti attraverso tecniche o metodi di mutagenesi utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, fermo restando che gli Stati membri restano comunque liberi di assoggettarli, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci), agli obblighi previsti dalla Direttiva o ad altri obblighi.

Inoltre la Corte affronta il tema relativo all'applicazione della Direttiva OGM agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi apparse dopo la sua adozione ritenendo che i rischi legati all'impiego delle nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Questo perché, a dire della Corte, la modifica diretta del materiale genetico di un organismo con mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell'introduzione di un gene estraneo nell'organismo (transgenesi). La Corte evidenzia che le nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate a un ritmo e in quantità non paragonabili a quelle risultanti dall'applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi cosicché escludere dall'ambito di applicazione della Direttiva gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l'obiettivo della norma di evitare gli effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente. Ciò comporterebbe altresì una violazione del principio di precauzione che la Direttiva mira ad attuare.

La Direttiva sugli OGM deve dunque applicarsi anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse dopo la sua adozione.

Per maggiori informazioni scrivere ad [c.perrella@lslex.com](mailto:c.perrella@lslex.com) oppure a [s.visser@lslex.com](mailto:s.visser@lslex.com).



Claudio Perrella  
[c.perrella@lslex.com](mailto:c.perrella@lslex.com)



Susanna Visser  
[s.visser@lslex.com](mailto:s.visser@lslex.com)